

AIRCARGOITALY



Scopri il nuovo Deposito Doganale integrato
al Magazzino Conto Terzi (WMS)
WWW.NOVASYSTEMS.EU

be@ne
CLOUD FORWARDING SUITE
POWERED BY AIRCARGOITALY

[Home](#) [Economia](#) [Brexit e scambi commerciali: cosa cambierà](#)

[Economia](#) [Estero](#) [Italia](#)

Brexit e scambi commerciali: cosa cambierà

18 Marzo 2019

[Like 6](#)



Facebook



Twitter



Google+



Pinterest



LinkedIn



Un aereo cargo B 767-200 Freighter

Riceviamo e volentieri pubblichiamo dallo studio legale tributario Armella & Associati un contributo su un tema di grande attualità per l'industria del trasporto aereo delle merci in Italia, vale a dire l'ormai imminente Brexit.

Il testo che segue è a cura degli avvocati Sara Armella e Massimo Monosi e cerca di illustrare in breve cosa cambierà per gli scambi commerciali fra il nostro paese e il Regno Unito.

Dopo la bocciatura, da parte del Parlamento britannico, dell'intesa sottoscritta da Theresa May con i partners europei e il voto sfavorevole a un'uscita "no deal" dall'UE, il Parlamento ha approvato la mozione per rinviare la scadenza del 29 marzo e ora spetterà all'Unione europea decidere se concedere o meno una proroga.

In un momento di totale incertezza, quel che è certo è che una Brexit senza accordo causerebbe danni in tutta Europa con

Brexit e scambi commerciali: cosa cambierà

l'inclusione di nuove direttive sulla gestione delle spedizioni ed eventuali nuove tipologie di controlli alle frontiere.

Secondo un'analisi del New York Times, nell'ipotesi di Brexit "no deal", il Regno Unito perderebbe fino al 9,3% del Pil e anche gli altri paesi dell'Unione europea subirebbero delle forti ripercussioni.

Le imprese italiane potrebbero risentire molto di una Brexit senza accordo se si considera che nel 2017 l'export italiano verso il Regno Unito ammontava a 23,1 miliardi di euro e che nel periodo 2012-2017 il Regno Unito ha coperto una quota media annua di oltre il 5% dell'export italiano nel mondo.

Nell'ipotesi di Brexit senza accordo gli scambi tra il Regno Unito e l'Unione europea, nonché gli scambi tra il Regno Unito e gli altri Paesi con cui l'UE ha stipulato accordi, ricadrebbero sotto le regole tariffarie del *Wto*, l'Organizzazione mondiale del commercio.

In caso di *Hard Brexit*, il Regno Unito ha annunciato che taglierà dazi e tariffe sull'82% dei prodotti importati dall'Unione europea e sul 92% dei prodotti importati dai Paesi extraUE, mantenendo i dazi soltanto nelle categorie più sensibili, come il settore automotive e quello dei prodotti agroalimentari, come manzo, agnello, pollame e latticini. In tale ipotesi, alle importazioni di automobili sarà invece applicato un dazio del 10%.

L'Agenzia delle dogane, in data 22 febbraio 2019, ha fornito una linea guida per le movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso il Regno Unito, prevalentemente bevande alcoliche, vino e birra, che subiranno una modifica delle formalità procedurali.

Il regime temporaneo annunciato dal Regno Unito, che dovrebbe avere validità per 12 mesi dopo l'uscita dall'Unione europea, prevede altresì che non verranno introdotti nuovi controlli al confine tra Irlanda ed Irlanda del Nord.

L'Agenzia delle dogane, con nota n. 19183/RU del 26 febbraio 2019, ha fornito alcune indicazioni circa le possibili ripercussioni doganali nell'ipotesi di *Hard Brexit*.

Dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, le cessioni di beni effettuate da un soggetto Iva nazionale nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto Iva del Regno Unito, non saranno più qualificati come cessioni o acquisti intracomunitari: l'entrata e l'uscita di merci dall'Unione europea, da e verso il Regno Unito, costituiranno rispettivamente «importazioni» ed «esportazioni».

Per l'introduzione nel territorio UE di merci provenienti dal Regno Unito sarà necessario compiere le necessarie formalità doganali

Brexit e scambi commerciali: cosa cambierà

e sarà dovuto il pagamento in dogana del dazio «paesi terzi».

Per le merci provenienti dal Regno Unito, gli operatori dovranno presentare una dichiarazione doganale di importazione all'Ufficio delle Dogane del luogo in cui avviene l'importazione mentre per le esportazioni verso il Regno Unito, occorrerà trasmettere la dichiarazione doganale di esportazione alla Dogana del luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione.

Inoltre, tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione europea che intratterranno scambi commerciali con il Regno Unito dovranno essere in possesso del c.d. codice EORI (*Economic Operator Registration and Identification*) per la presentazione di una dichiarazione doganale o per la richiesta di una decisione.

Sara Armella

Massimo Monosi

studio legale tributario Armella & Associati